



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

RAFFAELE FRASCA	Presidente
ANTONIETTA SCRIMA	Presidente di sezione
CHIARA GRAZIOSI	Consigliere
EMILIO IANNELLO	Consigliere
MARILENA GORGONI	Consigliere-Rel.

Oggetto:

POLIZZA
FIDEIUSSORIA
FIDEIUSSIONE
Ud.24/05/2023
CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 11615/2020 R.G. proposto da:

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta e rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato CARLO CIPRIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato EMMANUELE VIRGINTINO (VRGMNL60D26A662U);

-ricorrente-

contro

CURATELA DELL'EREDITA' GIACENTE DI [REDACTED],  
in persona del curatore, rappresentata e difesa dall'avvocato  
GABRIELE FILOGRANO ARCANGELO (FLGRNG69L07L219J), pec

REGIONE PUGLIA  
E  
Protocollo N. 0144523/2024 del 21/02/2024  
#00\_# - Class.: 3.12

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b37a6b0abe1b06c52  
Firmato Da: FRASCA RAFFAELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 45a4e94db57a b0dd6818049c85e804bf





delibera n. 369 del 1990, si determinava ad accollarselo; a tale scopo, tra E.R.S.A.P. ed A.I.A. veniva stipulato un atto di accollo del mutuo in forza del quale l'E.R.S.A.P. si accollava le obbligazioni assunte dall'A.I.A. nei confronti della Banca Popolare della Murgia, la quale aderiva a detta convenzione rendendola irrevocabile nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 1273, 1° comma, cod.civ.;

la Regione Puglia, subentrata per effetto della l. n. 9/1993, all'E.R.S.A.P., deducendo l'avvenuta estinzione da parte di E.R.S.A.P. del debito di A.I.A. verso l'ISVEIMER e verso la Banca Popolare della Murgia, agiva, dinanzi al Tribunale di Bari, nei confronti di [REDACTED] e di [REDACTED] per ottenerne la condanna al pagamento, a titolo di surrogazione, ex art. 1203 cod.civ., della somma di lire 2.180.798.048, pari alla metà del debito di lire 4.361.596.096 in linea capitale a carico dell'A.I.A. S.p.A. e da essi garantito, di cui all'atto di accollo del 27 dicembre 1990, nonché della somma di lire 1.008.109.232, quale parte *pro quota* di ciascuno di essi per l'estinzione del debito nei confronti dell'ISVEIMER;

i convenuti, costituitisi, eccepivano l'infondatezza e l'inammissibilità delle domande;

con sentenza n. 1384/2016, il Tribunale di Bari dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna dei convenuti al pagamento in solido della somma di lire 1.008.109.232 quale quota *pro parte* della somma di lire 3.024.237.698 versata dall'E.R.S.A.P. all'ISVEIMER; rigettava la domanda di condanna dei convenuti al pagamento in solido della somma di lire 2.180.798.048, pari alla metà del debito a carico dell'A.I.A. da essi garantito;

la Regione Puglia impugnava detta decisione dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, la quale, con sentenza n. 2621/2019, pur ritenendo, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure, provata l'esistenza delle fideiussioni rilasciate dai convenuti,





ha rigettato la domanda della Regione Puglia, data l'estinzione delle garanzie annesse al credito, ai sensi dell'art. 1275 cod.civ. in considerazione della natura liberatoria dell'accollo; in particolare, la Corte ha rilevato che nell'atto di accollo il ricorso alla locuzione "accollante e unico debitore verso la Banca Popolare della Murgia" mettesse in evidenza la natura non cumulativa dell'accollo, con la liberazione dell'A.I.A.; ha escluso che indicazioni in senso opposto potessero trarsi dalla delibera dell'E.R.S.A.P. n. 369 del 18 aprile 1990, il cui tenore letterale confermava, al contrario, che la volontà dell'ente era stata quella di obbligarsi in via esclusiva verso le banche al posto della società originariamente obbligata, onde metterla nelle condizioni di proseguire la sua attività produttiva, salvo poi recuperare dalla stessa le somme anticipate; pertanto, con l'adesione della banca creditrice ad una convenzione che prevedeva quale condizione espressa la liberazione dell'A.I.A., nel cui debito era subentrato l'accollante in veste di unico debitore, si era prodotto, ai sensi dell'art. 1273 cod.civ., l'effetto di liberare la debitrice originaria, di estinguere le garanzie fideiussorie, prestate da [REDACTED] e da [REDACTED], e di precludere all'accollante la facoltà di surrogarsi al creditore nei confronti dei terzi garantiti, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 1203, n. 3 e 1204 cod.civ.; tantomeno avrebbero potuto assumere rilevanza le sentenze del Tribunale di Bari e della Corte di appello di Bari emesse in sede di accertamento endofallimentare, non essendo in discussione il diritto dell'accollante di recuperare dall'accollato quanto pagato all'accollataria, ma la sorte delle garanzie fideiussorie prestate da terzi, dipendente dalla natura liberatoria dell'atto di accollo;

la Regione Puglia ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi;

resistono con separati controricorsi la Curatela dell'eredità giacente di [REDACTED] e [REDACTED], in



proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale nei confronti  
di [REDACTED]

[REDACTED] tutti eredi di [REDACTED];

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 *bis*-1  
cod.proc.civ.;

il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte;  
tutte le parti hanno depositato memoria.

### **Considerato che:**

1) con il primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione  
degli articoli 1362, 1363, 1371 e 1273 cod.civ. nonché dell'art. 116  
cod.proc.civ. in riferimento all'art. 360, 1° comma, n. 3  
cod.proc.civ.;

la Regione Puglia lamenta che la Corte territoriale si sia limitata  
ad una valutazione del senso letterale di alcune parole estrapolate  
dall'atto di accollo, omettendo di verificare se esse, nel significato  
attribuito loro, trovassero riscontro nel resto della dichiarazione  
negoziale;

2) con il secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza per  
violazione dell'art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ., ai sensi  
dell'art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., perché la sentenza  
recherebbe un'affermazione inconciliabile con la natura privativa  
dell'atto di accollo, in quanto la Corte d'Appello di Bari avrebbe  
rigettato l'appello fondando la decisione sulla natura liberatoria  
dell'accollo stipulato e poi a chiusura del provvedimento avrebbe  
riconosciuto il diritto della Regione Puglia di rivalersi, per le somme  
pagate da E.R.S.A.P. in favore di Banca Popolare, sulla originaria  
debitrice; quindi, la Corte avrebbe ammesso un diritto di regresso  
non contemplato nello schema dell'accollo di tipo liberatorio;

3) prima di scrutinare i motivi di ricorso, occorre esaminare la  
eccezione sollevata dai controricorrenti con le memorie, secondo  
cui l'avvocato Emmanuele Virgintino sarebbe privo dello *ius*





*postulandi*, in quanto mancherebbe la delibera della Giunta regionale, cui l'art. 44 dello Statuto della Regione Puglia attribuisce il potere di deliberare «in materia di liti attive e passive»;

il Collegio ha accertato che il ricorso reca la delega a favore del difensore rilasciata da Michele Emiliano, presidente della Giunta regionale, ma non vi è alcuna menzione dell'autorizzazione a resistere, necessaria ai sensi dell'art. 44 Statuto Regione Puglia, secondo cui alla Giunta Regionale spetta di deliberare "in materia di liti attive e passive", con dizione analoga a quella prevista in altre regioni e stabilmente intesa da questa Corte nel senso che la Regione può "promuovere le liti o resistervi soltanto previa autorizzazione della Giunta" (così Cass., Sez.Un., 8/05/2007, n. 10371; Cass. 11/01/ 2008, n. 480); ha considerato che, rispetto a vizi di rappresentanza ed autorizzazione, questa Corte ritiene che, per gli enti pubblici, la mancanza della deliberazione autorizzativa a stare in giudizio incide in via generale sulla legittimazione processuale ed è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 19/01/2000, n. 560) e che, nel caso di specie, a fronte di eccezione sollevata nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 *bis* 1 cod.proc.civ. (nella quale si è dato atto che non risulta richiamata nel ricorso né mai prodotta la delibera di G.R. di autorizzazione alla lite), nulla ha opposto la ricorrente, la quale, neppure, ai sensi dell'art. 372, 2° comma, cod.proc.civ. (applicabile nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, in ragione della data di fissazione della trattazione del presente ricorso), ha provveduto, fino alla data di svolgimento dell'odierna adunanza, a produrre i documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, onde sanare il difetto rilevato (cfr. Cass. 14/06/2022, n. 19185; Cass. 17/06/2020, n. 11699);

alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza dello *ius postulandi*;



4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

5) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

### **PQM**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, liquidandole in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 24/05/2023.

Il Presidente  
Raffaele Frasca



Si trasmette la nota prot. AOO\_108/10354 del 31/08/2023.  
Cordiali saluti.

-----  
Regione Puglia  
Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture  
Sezione Demanio e Patrimonio  
Via G. Gentile, 52  
70126 BARI

"Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali".





**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE  
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO  
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BENI DEL DEMANIO ARMENTIZIO, ONC  
E RIFORMA FONDARIARIA

Regione Puglia  
Sezione Demanio e Patrimonio  
UD: Beni Ex Riforma Fondiaria

AOO\_108/PROT  
**31/08/2023 - 0010354**  
Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

Gent.mo Avv. Arcangelo Gabriele Filograno  
[avv\\_arcangelogabrielefilograno@legalmail.it](mailto:avv_arcangelogabrielefilograno@legalmail.it)

Gent.mo Avv. Maria Labianca  
[m.labianca@pec.labianca-loiacono.it](mailto:m.labianca@pec.labianca-loiacono.it)

e p.c. Avvocature Regionale  
[avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it](mailto:avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it)

Avv. Emmanuele Virgintino  
[virgintino.emmanuele@avvocatibari.legalmail.it](mailto:virgintino.emmanuele@avvocatibari.legalmail.it)

Oggetto: Cont. 277/13/SC Regione Puglia [REDACTED] - Corte di Cassazione – Notificazione ai sensi della Legge n. 53/1994

In riferimento al contenzioso in oggetto, con il quale l'avv. Arcangelo Filograno ha richiesto all'Ecc.ma Corte di Cassazione la correzione di errore materiale rilevato nel dispositivo dell'ordinanza n. 18850/2023, pubblicata il 04.07.2023, integrando la liquidazione delle spese in favore della Curatela dell'eredità giacente di [REDACTED] con la previsione della loro distrazione in suo favore, si significa che l'Ente Regionale procederà alla liquidazione di tutte le relative spese di lite al termine del giudizio proposto.

Il Dirigente del Servizio *ad interim*  
Demanio Armentizio, Onc e Riforma Fondiaria  
Dott. Francesco Capurso

Firmato digitalmente da:  
FRANCESCO CAPURSO  
Regione Puglia  
Firmato il: 31-08-2023 16:25:46  
Seriale certificato: 905617  
Valido dal 10-02-2021 al 10-02-2024

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BENI DEL DEMANIO ARMENTIZIO, ONC E RIFORMA FONDARIARIA  
Via Gentile n. 52 – 70126 BARI; PEC: [servizio.riformafondiaria@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.riformafondiaria@pec.rupar.puglia.it)

REGIONE PUGLIA  
E  
PROTOCOLLO N. 0144523/2024 del 21/03/2024  
AOO\_RF - Class: 3.13



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LUIGI ALESSANDRO SCARANO	Presidente
CHIARA GRAZIOSI	Consigliere
IRENE AMBROSI	Consigliere
ANTONELLA PELLECCIA	Consigliere
MARILENA GORGONI	Consigliere-Rel.

Oggetto:

POLIZZA FIDEIUSSORIA FIDEIUSSIONE Ud.06/02/2024 CC
--

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 16098/2023 R.G. proposto da:  
FILOGRANO ARCANGELO GABRIELE, , in proprio nonché in qualità  
di curatore della Curatela dell'eredità giacente di [REDACTED],  
difeso da sé medesimo ex art. 86 cpc, pec:  
avv\_arcangelogabrielefilograno@legalmail.it;

-ricorrente-

nei confronti di

REGIONE PUGLIA; [REDACTED];  
[REDACTED];

-intimati-

avverso l'ordinanza di questa Corte n. 18850/2023, depositata il  
04/07/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024  
dal Consigliere MARILENA GORGONI.

**Rilevato che**

<b>E</b>
REGIONE PUGLIA
Protocollo N. 0144523/2024 del 21/02/2024
#0008 - Class.: 3.12

Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATE CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064dbb45  
Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATE CA G1 Serial#: 5e17ea7dfb43387a1638c1d41cacae6c



Con ordinanza n. 18850/2023 pubblicata in data 4 luglio 2023, questa Corte, a definizione del ricorso iscritto al n. 11615/2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Puglia, condannandola alla refusione delle spese processuali relative al giudizio di cassazione in favore di ciascuna delle parti controricorrenti e, segnatamente, della Curatela dell'eredità giacente di [REDACTED] e di [REDACTED].

A seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata dal difensore costituito della Curatela dell'eredità giacente di [REDACTED], è stata disposta l'iscrizione a ruolo del relativo procedimento.

Per la trattazione di esso è stata fissata, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ., l'adunanza camerale di cui in epigrafe.

#### **Considerato che**

L'avvocato Arcangelo Gabriele Filograno, difensore costituito della Curatela dell'eredità giacente di [REDACTED], aveva formulato istanza di attribuzione delle spese processuali relative al giudizio di cassazione, rendendo la dichiarazione prescritta dall'art. 93 cod. proc. civ.

Nella corrigenda ordinanza di questa Corte, per mero *error calami*, risulta omessa, nella pronuncia relativa alle spese, l'attribuzione in favore del predetto difensore.

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma, garantendo con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ex art. 391-*bis* cod. proc. civ.





(*ex multis*, Cass. 17/05/2017, n. 12437; Cass. 24/02/2016, n. 3566; Cass., Sez U, 07/07/2010, n. 16037); va pertanto disposta la correzione della ordinanza di questa Corte n. 18850/2023, con l'aggiunta della clausola di distrazione.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez. U., 27/06/2002, n. 9438; Cass. 04/05/2009, n. 10203; Cass. 17/09/2013, n. 21213).

**P.Q.M.**

La Corte dispone la correzione della ordinanza n. 18850/2023 nel senso che nel dispositivo, a p 7, dopo le parole «di legge» sia aggiunta la frase «Le spese liquidate a favore della Curatela dell'eredità di [REDACTED] andranno distratte in favore del difensore costituito Arcangelo Gabriele Filograno, per dichiarazione di anticipo».

Così deciso nella Camera di Consiglio del 06/02/2024 dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione.

**Il Presidente**

**Luigi Alessandro Scarano**



Da: FILOGRANO ARCANGELO GABRIELE

Per: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it

Data: 20/03/2024 10:54:10

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: RE: Cont. 277/13/SC R.P./[REDACTED] - Invio  
ordinanza n. 7409/2024 della S.C. di correzione dell'ordinanza n. 18850/2023

--- Messaggio originale ---

Spettabile Ufficio,  
faccio seguito con la presente alla Vs. nota prot. n. AOO\_108\_31-08-2023 - 0010354  
inviata con pec di pari data, per inoltrare in allegato l'ordinanza della S.C. n. 7409/2024  
di correzione di errore materiale della n. 18850/23 della medesima S.C. - provvedimenti  
che ho comunque anche provveduto a notificare in data odierna alla pec della Regione  
estratta dal Registro PP.AA. - e pertanto si può procedere alla liquidazione delle spese  
liquidate nel provvedimento come corretto.

Cordiali saluti  
Gabriele Filograno

--

avv. Arcangelo Gabriele Filograno  
Patrocinante in Cassazione  
via Abbrescia n.50  
70121 BARI  
Tel. 080/554.30.85  
Fax 080/554.26.61  
cell. 339/1770882  
email: gabrifilograno@libero.it  
pec: avv\_arcangelogabrielefilograno@legalmail.it

---

In data 2023-08-31T18:16:54+0200, serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it  
ha scritto:

|

E

REGIONE PUGLIA

Protocollo N. 0144533/2024 del 21/03/2024  
AOO\_BF - Class: 3\_13

Si trasmette la nota prot. AOO\_108/10354 del 31/08/2023.

Cordiali saluti.

-----

Regione Puglia

Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio

Via G. Gentile, 52

70126 BARI



"Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali".